

02736/13



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE ONICITI

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E

S E Z I O N E S E C O N D A C I V I L E

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.8986/07

Dott. Massimo ODDO	- Presidente	Cron.2736
Dott. Gaetano Antonio BURSESE	- Consigliere	Rep.
Dott. Stefano PETITTI	- Consigliere	U.P.14/1/2013
Dott. Maria Rosaria SAN GIORGIO	- Consigliere	
Dott. Alberto GIUSTI	- Consigliere Rel.	

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del  
Ministro *pro tempore*, e CONSOB - COMMISSIONE NAZIONALE  
PER LE SOCIETA' E LA BORSA, in persona del presidente e  
legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e dife-  
si dall'Avvocatura generale dello Stato e presso gli Uf-  
fici di questa domiciliati in Roma, via dei Portoghesi,  
n. 12;

- ricorrenti -

contro

DIAMOND TRADING s.p.a. (già DIAMOND s.p.a.), in persona  
del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e  
difesa, in forza di procura speciale a margine del con-

sanzioni amministrative - inter-  
mediazione finanziaria - contrat-  
to di investimento di natura  
finanziaria - ambito e nozione -  
fattispecie collegata alla conse-  
rna di diamanti

76/13



troricorso, dagli Avv. Giuseppe Abbamonte e Luisa Acampora, elettivamente domiciliata nel loro studio in Roma, via G.G. Porro, n. 8;

- controricorrente -

avverso il decreto della Corte d'appello di Napoli in data 26 gennaio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 14 gennaio 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

uditi l'Avvocato dello Stato Paolo Gentili e l'Avv. Mauro Longo, per delega dell'Avv. Giuseppe Abbamonte;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pierfelice Pratis, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

#### Ritenuto in fatto

1. - Con decreto in data 29 marzo 2005, il Ministero dell'economia e delle finanze, in conformità alla proposta allo stesso inoltrata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - CONSOB in data 26 agosto 2004, ha inflitto alla s.p.a. Diamond due sanzioni amministrative pecuniarie, per importi pari ad euro 75.000 e ad euro 103.291, in relazione ai seguenti illeciti amministrativi: (a) violazione dell'art. 94, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (d'ora in poi anche TUIF), ap-



provato con il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, per avere posto in essere, attraverso un sito Internet e trasmissioni televisive di emittenti locali, un'operazione di abusiva sollecitazione all'investimento, avente per oggetto "contratti di affidamento diamanti"; (b) violazione dell'art. 99, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, per avere proseguito la sollecitazione abusiva sopra indicata nonostante l'intervenuta emanazione del provvedimento con cui la CONSOB aveva sospeso l'operazione medesima.

La s.p.a. Diamond ha proposto opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio.

Hanno resistito il Ministero e la CONSOB.

2. - L'adita Corte d'appello di Napoli, con decreto in data 26 gennaio 2006, ha accolto l'opposizione.

2.1. - La Corte territoriale ha giudicato illegittimo il provvedimento applicativo delle sanzioni amministrative per violazione dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ragione della tardività della contestazione degli addebiti, notificata in data 11 marzo 2004, ritenendo ragionevole che già alla data del 20 novembre 2003, cioè dopo circa quindici giorni dalla ricezione della denuncia dell'Associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori (d'ora in poi anche ADUC), contenente tutti gli elementi oggettivi e sogget-



tivi dell'infrazione contestata, si fosse compiuto il termine necessario per pervenire all'accertamento degli illeciti, tenuto conto del fatto che l'attività della CONSOB si era limitata, nella specie, ad una mera qualificazione giuridica di quanto esposto dall'Associazione.

Pur ritenendo questa ragione assorbente, la Corte d'appello ha in ogni caso escluso, *ad abundantiam*, che la s.p.a. Diamond abbia effettuato alcuna attività di sollecitazione al pubblico risparmio mediante offerta di strumenti o prodotti finanziari.

Premesso che la fattispecie contrattuale è del seguente tenore: "Desidera bloccare una parte dei suoi risparmi per un tempo limitato - un anno - e guadagnare? Prenda un diamante in affidamento. Come? Ipotizziamo che lei desideri destinare 1.000 euro a questa operazione. Diamond Fin le consegnerà in cambio un diamante (certificato, presentato in tessera sigillata e valutato al listino Rapaport) del valore di 1.000 euro e si impegnerà, al trascorrere di dodici mesi, a riprendersi il diamante, restituirle i 1.000 euro e corrisponderle 80 euro per la custodia da lei effettuata. Lei dovrà esclusivamente impegnarsi a custodire il diamante così come le è stato affidato, cioè sigillato"; la Corte di Napoli ha sottolineato che, con l'operazione promossa, la s.p.a. Diamond intendeva trasferire in proprietà il diamante



verso il corrispettivo di un prezzo, attribuendo all'acquirente la facoltà alternativa del godimento del bene o di pretendere l'esecuzione del contratto preliminare unilaterale concluso dalla società, con la conseguenza che, mentre nel primo caso l'acquirente non avrebbe avuto diritto al compenso per la custodia, nell'ipotesi di restituzione del diamante in plico sigillato tale compenso sarebbe spettato.

La Corte d'appello ha quindi rilevato che nella complessa operazione difettano sia il rischio, in quanto il prezzo ed il compenso per la custodia sono convenzionalmente predeterminati e non possono subire variazione in conseguenza di fattori di incertezza, sia l'aspettativa di rendimento, la quale, se presente, è irrilevante, in quanto attiene a rappresentazioni soggettive destinate a rimanere nella sfera interna della parte.

3. - Per la cassazione del decreto della Corte d'appello il Ministero e la CONSOB hanno proposto ricorso, con atto notifico il 13-21 marzo 2007, sulla base di quattro motivi.

Ha resistito, con controricorso, la s.p.a. Diamond Trading (già s.p.a. Diamond).

In prossimità dell'udienza la controricorrente ha depositato una memoria illustrativa.



*Considerato in diritto*

1. - Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla società controricorrente, la quale deduce che il ricorso sarebbe tardivo, in quanto avviato alla notifica il 13 marzo 2007, oltre il termine di un anno e quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

1.1. - L'eccezione è infondata.

Per costante giurisprudenza (Cass., Sez. V, 11 agosto 2004, n. 15530; Cass., Sez. VI-1, 9 luglio 2012, n. 11491), il termine lungo di impugnazione, secondo la disciplina *ratione temporis* applicabile, è, non di un anno e quarantacinque giorni, ma di un anno e quarantasei giorni.

Infatti, al termine annuale di decadenza, di cui all'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., che va calcolato prescindendo cioè dal numero dei giorni da cui è composto ogni singolo mese o anno, ai sensi dell'art. 155, secondo comma, cod. proc. civ., devono aggiungersi quarantasei giorni computati *ex numeratione dierum*, ai sensi del combinato disposto degli artt. 155, primo comma, stesso codice e 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di



ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

E poiché il decreto impugnato è stato depositato il 26 gennaio 2006, il termine lungo per l'impugnazione, considerando anche il periodo di sospensione feriale, andava a scadere il 13 marzo 2007, quando, appunto, il ricorso per cassazione è stato avviato alla notifica.

L'impugnazione è, quindi, tempestiva.

2. - Passando allo scrutinio dei motivi di ricorso, con il primo mezzo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 14 della legge n. 689 del 1981, 195, comma 1, del TUIF, 111 Cost., e 115, 116 e 132 cod. proc. civ., lamentandosi che la Corte d'appello abbia accolto l'eccezione di tardività della contestazione dell'illecito.

2.1. - La censura è fondata.

Come hanno statuito le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 9 marzo 2007, n. 5395, il momento dell'accertamento degli illeciti amministrativi in materia di intermediazione finanziaria non deve essere fatto coincidere, necessariamente e automaticamente, né con il giorno in cui l'attività ispettiva è terminata, né con quello in cui è stata depositata la relazione dell'indagine, né con quello in cui la Commissione si è riunita per prenderla in esame: non con il primo, perché



la pura "constatazione" dei fatti non comporta di per sé il loro "accertamento", se occorre una successiva attività istruttoria e valutativa; non con il secondo o con il terzo, perché sia la redazione della relazione, sia il suo esame da parte della Commissione, debbono essere compiuti nel tempo strettamente indispensabile, senza ingiustificati ritardi: anche per le violazioni delle norme in materia di intermediazione finanziaria, come per quelle commesse in altri campi, occorre invece individuare, secondo le particolarità dei singoli casi e indipendentemente dalle date di deposito della relazione ispettiva e di riunione della Commissione, il momento in cui ragionevolmente la constatazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione.

La Corte d'appello è giunta a giudicare tardiva la contestazione sulla base della premessa che nella specie l'esposto dell'ADUC contenesse già tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi dell'infrazione poi contestata, sicché l'attività della Commissione per accertare l'illecito ben avrebbe potuto esaurirsi nel termine di quindici giorni, sufficiente per procedere alla qualificazione giuridica della fattispecie.

Le ricorrenti colgono nel segno quanto sottolineano che l'affermazione della Corte territoriale, secondo cui

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'dy'.





quindici giorni sarebbero stati sufficienti, è fondata su un'astrazione, ossia sulla contrapposizione categoriale tra accertamenti di fatto (difficili) ed accertamenti di diritto (di per sé facili), quando invece la ragionevolezza del tempo impiegato dalla CONSOB per pervenire all'accertamento deve essere valutata in relazione alla complessità intrinseca dell'analisi e delle indagini da effettuare, comprendenti anche la qualificazione giuridica.

La motivazione della Corte d'appello prescinde poi del tutto dalle verifiche in concreto eseguite dalla CONSOB, la quale - secondo quanto dalla stessa esposto nella memoria depositata dinanzi al giudice di merito il 13 dicembre 2005, non contestata dall'opponente in punto di ricostruzione della vicenda - condusse indagini sia sull'impiego del sito Internet da parte della Diamond, rimasto operante e contenente la proposta contrattuale fino alla data del 7 gennaio 2004, sia sugli schemi negoziali in concreto utilizzati dalla società, procedendo all'acquisizione di quelli prodotti dalla Diamond in allegato al ricorso dalla stessa presentato al TAR del Lazio il 14 gennaio 2004 avverso il provvedimento di sospensione.

3. - Con il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione degli artt. 276 e 100 cod. proc. civ., in re-



lazione all'art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) si sostiene che la Corte d'appello non avrebbe potuto pronunciare il capo che ha deciso sull'insussistenza delle violazioni contestate, avendo essa già ritenuto fondata l'assorbente eccezione di decadenza dalla potestà sanzionatoria per tardività della contestazione; e ciò in quanto le motivazioni *ad abundantiam* non sarebbero ammesse, non rispondendo ad alcun interesse della parte.

3.1. - Il motivo è infondato.

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l'opposizione proposta dall'ingiunto contro il decreto emesso dal Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della CONSOB, ai sensi dell'art. 195 del d.lgs. n. 58 del 1998, dà luogo ad un giudizio di accertamento della pretesa punitiva della P.A., il cui oggetto è costituito dalle ragioni poste a base dell'istanza demolitoria dell'atto, racchiuse nel ricorso introduttivo. Ove, a sostegno dell'opposizione, il ricorrente deduca un vizio formale del provvedimento discendente dall'inosservanza delle norme sul procedimento sanzionatorio (nella specie, la mancata contestazione dell'illecito entro novanta giorni dall'accertamento dello stesso) ed una ragione sostanziale (la non riconducibilità del contratto pubblicizzato tra quelli di in-



vestimento in prodotti finanziari), si assiste ad una sequenza o ad un allineamento di questioni, tutte attinenti al merito e tutte potenzialmente idonee, se accolte, a definire il giudizio.

Ne consegue che allorché, accolto il primo motivo di opposizione, il giudice, anziché adottare la tecnica dell'assorbimento, esamini e risolva anche l'altra ragione di doglianza fatta valere dall'opponente, giudicandola fondata, si è di fronte ad una duplicità di *rationes decidendi*, e ciascuna di esse deve essere impugnata, pena l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di interesse, in quanto, altrimenti, la decisione verrebbe a restare basata in modo autonomo sulla ragione non criticata.

Deve pertanto escludersi che questa seconda *ratio* costituisca una mera argomentazione *ad abundantiam* o che provenga da un giudice che abbia esaurito la sua *potestas iudicandi*, giacché l'irrilevanza della decisione presa sul merito della domanda da parte del giudice che abbia negato la propria giurisdizione o l'ammissibilità dell'impugnazione o, più in generale, adottato una decisione di rito definitiva del giudizio (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2007, n. 3840; Cass., Sez. Un., 2 aprile 2007, n. 8087; Cass., Sez. III, 5 luglio 2007, n. 15234; Cass., Sez. III, 24 gennaio 2012, n. 930; Cass., Sez. I,



1° marzo 2012, n. 3229), non è predicabile a proposito delle separate ragioni del decidere con cui sono risolti distinti punti in cui si articola la decisione sul merito della regiudicanda.

4. - La seconda *ratio decidendi* è impugnata con il quarto motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1, lett. t e u, del TUIF, 1325, n. 2, 1345, 1362, 141, 2790 e 2792 cod. civ., 111 Cost., e 115, 116, 132 cod. proc. civ.).

Con esso - che in ordine logico va scrutinato prima del terzo mezzo - si lamenta che il decreto impugnato abbia escluso la riconducibilità dell'operazione proposta alla fattispecie di sollecitazione all'investimento.

4.1. - La censura è fondata.

4.1.1. - Secondo la disciplina del TUIF *ratione temporis* applicabile, coloro che intendono effettuare una sollecitazione all'investimento ne devono dare preventiva comunicazione alla CONSOB, allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto contiene le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dei prodotti finanziari e degli emittenti, sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sull'evoluzione dell'attività dell'emittente nonché sui prodotti finanziari e sui



relativi diritti. Quando, poi, la sollecitazione riguarda prodotti finanziari non quotati né diffusi tra il pubblico, la pubblicazione del prospetto è autorizzata dalla CONSOB secondo le modalità e nei termini da essa stabiliti con regolamento (art. 94).

A sua volta, nella norma di apertura (art. 1), il TUIF dà la definizione sia di "sollecitazione all'investimento" (comma 1, lettera t) (per tale intendendosi «ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari»; con la precisazione che «non costituisce sollecitazione all'investimento la raccolta di depositi bancari o postali realizzata senza emissione di strumenti finanziari»); sia di "prodotti finanziari" (comma 1, lettera u) (tali essendo «gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria»).

Sebbene non sia tipizzato dal testo unico, il contratto di investimento si presta ad assurgere a forma giuridica di ogni investimento di natura finanziaria, ai sensi del citato art. 1, comma 1, lettera u). L'atipicità del contratto riflette la natura aperta ed atecnica di prodotto finanziario (come già evidenziato da questa Corte con riferimento alla disciplina recata



dal previgente art. 1 della legge 2 gennaio 1991, n. 1: Sez. I, 19 maggio 2005, n. 10598), la quale, se da un lato costituisce la risposta del legislatore alla creatività del mercato ed alla molteplicità di prodotti offerti al pubblico dai suoi attori, dall'altro risponde all'esigenza di tutela degli investitori, consentendo di ricondurre nell'ambito della disciplina di protezione dettata dal testo unico anche forme innominate di prodotti finanziari.

4.1.2. - La sollecitazione della società Diamond presso il pubblico degli investitori è - come riferito nel *Ritenuto in fatto* - del seguente tenore: "Desidera bloccare una parte dei suoi risparmi per un tempo limitato - un anno - e guadagnare? Prenda un diamante in affidamento. Come? Ipotizziamo che lei desideri destinare 1.000 euro a questa operazione. Diamond Fin le consegnerà in cambio un diamante (certificato, presentato in tessera sigillata e valutato al listino Rapaport) del valore di 1.000 euro e si impegnerà, al trascorrere di dodici mesi, a riprendersi il diamante, restituirle i 1.000 euro e corrisponderle 80 euro per la custodia da lei effettuata. Lei dovrà esclusivamente impegnarsi a custodire il diamante così come le è stato affidato, cioè sigillato".



Ad avviso del Collegio, la Corte d'appello - per un verso individuando il nucleo della vicenda negoziale nel trasferimento della proprietà del diamante dalla società al sottoscrittore e nel patto di retrovendita a cui la società si sarebbe unilateralmente impegnata; e per l'altro verso escludendo qualsiasi elemento di rischio nell'operazione, sul rilievo che il prezzo ed il compenso per la custodia sarebbero convenzionalmente predeterminati e non potrebbero subire variazioni in conseguenza di fattori di incertezza - si è fermata alla superficie del meccanismo negoziale prefigurato, senza analizzarne compiutamente la causa.

Occorre premettere che l'investimento di natura finanziaria comprende ogni conferimento di una somma di denaro da parte del risparmiatore con un'aspettativa di profitto o di remunerazione, vale a dire di attesa di utilità a fronte delle disponibilità investite nell'intervallo determinato da un orizzonte temporale, e con un rischio.

Ora, quel che nella specie la società Diamond proponeva al pubblico era proprio il "blocco" di parte dei risparmi per un anno con la prospettiva del "guadagno" in conseguenza di ciò. Il meccanismo negoziale attraverso cui si perveniva a questo risultato veniva descritto come la consegna in affidamento di un diamante del valo-



re ipotetico di 1.000 euro, chiuso in un involucro sigillato, contro il versamento in denaro della stessa somma e l'impegno della società, dopo dodici mesi, di "riprendersi" il diamante, restituendo il capitale di 1.000 euro e corrispondendo l'importo di 80 euro a titolo di custodia.

La causa negoziale è, dunque, finanziaria, in quanto la ragione giustificativa del contratto, e non il suo semplice motivo interno privo di rilevanza qualificante, consiste proprio nell'investimento del capitale (il "blocco" dei risparmi) con la prospettiva dell'accrescimento delle disponibilità investite, senza l'apporto di prestazioni da parte dell'investitore diverse da quella di dare una somma di denaro.

Nella struttura negoziale prevalgono gli elementi del credito fruttifero e della garanzia, giacché il sottoscrittore finanzia la società con 1.000 euro e questa gli dà in garanzia il diamante; mentre l'ostacolo del divieto di patto commissorio ex art. 2744 cod. civ. è aggirato con la previsione che la proprietà del diamante passerà al sottoscrittore se egli violerà il sigillo, così travestendosi da sanzione per l'inadempimento all'obbligo di custodia quello che - come correttamente evidenzia la difesa erariale - non è altro che





l'appropriazione del bene in caso di mancato soddisfacimento del credito per capitale ed interessi.

Né è sostenibile che l'importo di euro 80 sia qualificabile - come ha invece ritenuto il decreto impugnato - "compenso per la custodia". Nel quadro di un contratto di custodia, infatti, l'anticipazione di 1.000 euro dal custode al proprietario della cosa custodita sarebbe evidentemente priva di causa e perciò nulla; laddove quell'anticipazione acquista un sicuro significato se ricondotta nell'ambito di un contratto di investimento, rappresentando il capitale impiegato in vista di un'aspettativa di rendimento.

Ancora, non si sottrae alle doglianze articolate con il motivo l'affermazione, contenuta nel decreto della Corte di Napoli, secondo cui nella complessa operazione contrattuale mancherebbe il rischio.

La predeterminazione dell'importo promesso, infatti, non è circostanza sufficiente a escludere il rischio e, con ciò, la possibilità stessa di riscontrare la presenza di un prodotto finanziario. Poiché anche il "rischio emittente" è incluso nell'alea assunta dall'investitore mediante l'investimento, ai fini della configurabilità della presenza di un prodotto finanziario, con la correlata applicazione della disciplina in materia di sollecitazione, è sufficiente che sussista



l'incertezza in merito - non all'entità della prestazione dovuta o al momento in cui questa sarà erogata - bensì alla capacità stessa dell'emittente di restituire il *tantundem*, con la maggiorazione promessa.

5. - Per effetto dell'accoglimento del quarto mezzo resta assorbito l'esame del terzo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 276 cod. proc. civ. e 191 del TUIF), con cui si censura che la Corte d'appello, per un verso, pur ritenendo fondato il solo motivo di merito con il quale la società deduceva che i contratti da essa proposti non avevano causa finanziaria, abbia annullato integralmente il provvedimento sanzionatorio, e quindi anche il capo di questo che sanzionava la diversa violazione dell'art. 99 TUIF, relativo all'inosservanza dell'ordine di sospensione cautelare; e, per l'altro verso, che abbia ritenuto che la legittimità dell'iniziativa contrattuale intrapresa si traducesse automaticamente nella caducazione anche della sanzione per la violazione della misura interdittiva o cautelare.

6. - Il decreto impugnato è cassato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa del merito con il rigetto della proposta opposizione: sia perché la notifica degli estremi della contestazione è avvenuta nella spe-



cie tempestivamente in rapporto all'acquisizione conoscitiva del fatto da parte della CONSOB; sia perché nell'iniziativa assunta dalla Diamond è riscontrabile una sollecitazione all'investimento finanziario, che ai sensi dell'art. 94 del TUIF non è consentita senza la preventiva pubblicazione di un prospetto informativo comunicato alla CONSOB e conforme alle prescrizioni dettate da questa.

7. - Le spese del giudizio di merito e di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il quarto motivo, rigetta il secondo motivo e dichiara assorbito il terzo; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, rigetta la proposta opposizione. Condanna l'opponente al rimborso delle spese dell'intero giudizio, liquidate in euro 8.000 oltre alle spese prenotate a debito per il giudizio dinanzi alla Corte d'appello, ed in euro 12.350 oltre alle spese prenotate a debito per il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 14 gennaio 2013.

Il Consigliere estensore

*Alberto Crivello*

Il Presidente

*SSS*

*0* / *0*

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella D'ANNA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

5 FEB. 2013

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella D'ANNA

IL CASO.it